

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE**

* * *

Schema di contratto

relativo all'affidamento del servizio attinente l'architettura e l'ingegneria di progettazione definitiva nell'ambito del Prog. AdSPMAO 1908 "Lavori di elettrificazione delle banchine del Molo dei Bersaglieri del Porto di Trieste".

Con la presente scrittura privata, in modalità elettronica secondo il disposto dell'articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50/2016, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

- l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone (per brevità Autorità), con sede in Trieste – via K.L. von Bruck n. 3, rappresentata dal Segretario Generale dott. Mario Sommariva, nato a Genova il 5 aprile 1957, domiciliato per la carica presso la sede dell'Autorità stessa, delegato, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità, alla firma del presente atto con decreto n. 1633 di data 23 luglio 2020 del Presidente dell'Autorità, documento allegato in copia fotostatica in formato .pdf al presente atto sub "A" per farne parte integrante e sostanziale, e

- _____ (per brevità _____ o appaltatore), con sede legale in _____ – via _____, iscritta con il proprio numero _____ di codice fiscale all'Ufficio Registro delle Imprese di _____ e con il n. _____ di Repertorio Economico Amministrativo, in persona del legale rappresentante _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta,

Premesso

che l'Autorità, con deliberazione del Presidente n. 393/2020 del 30 ottobre 2020 ha approvato, tra l'altro, l'avvio della procedura di gara mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60, 157 e 95, comma 3, lett. b), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio attinente l'architettura e l'ingegneria di progettazione definitiva nell'ambito del Prog. AdSPMAO 1908 "Lavori di elettrificazione delle banchine del Molo dei Bersaglieri del Porto di Trieste" per un importo complessivo stimato di €. 224.674,84 (oneri previdenziali ed IVA esclusi);

che, con bando di gara di data _____, pubblicato sulla G.U.U.E. n. _____, sulla G.U.R.I. – Contratti Pubblici n._____, su quattro quotidiani, sui siti web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Contratti Pubblici e dell'Autorità www.porto.trieste.it – Sezione Avvisi, Provvedimenti, Bandi di gara, nonché sulla piattaforma di *e-procurement* eAppaltiFVG è stata indetta la procedura di cui sopra;

che, alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, sono pervenuti _____ plichi elettronici;

che, terminati i lavori del Seggio di gara e della Commissione, nominata con decreto n. _____ di data _____, con la proposta di quest'ultima di aggiudicazione del servizio in questione in favore dell'operatore economico _____ di _____, come si evince dai verbali degli stessi di data _____, il Presidente dell'Autorità, con deliberazione n. _____ del _____, ha, fra l'altro, aggiudicato il suddetto servizio al predetto operatore capogruppo per l'importo di Euro _____ (I.V.A. ed oneri previdenziali esclusi);

che l'Autorità ha provveduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 nonché dei requisiti di carattere speciale dichiarati dall'operatore economico;

che l'Autorità, con lettera d'accettazione d'offerta trasmessa tramite la piattaforma eAppaltiFVG in data _____, ha richiesto all'operatore economico la documentazione necessaria per la stipulazione del presente atto;

che _____ ha trasmesso la documentazione richiesta;

che non sussistono a carico di _____ cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011, giusta comunicazione _____ della competente Prefettura;

che è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'articolo 32, comma 9, del Codice;

Tutto ciò premesso e ritenuto valido dalle Parti, le stesse convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1- Premesse ed allegati

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Gli atti e i documenti richiamati nel contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto così come l'offerta tecnica ed economica ed il capitolato speciale d'appalto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di

diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

- dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., Codice dell'Amministrazione digitale;

- dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;

- dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Autorità, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Autorità prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'Autorità.

Articolo 2 - Oggetto dell'appalto

L'Autorità, come sopra rappresentata, affida a _____, che, a mezzo del suo rappresentante legale _____, accetta ed assume, gli incarichi di progettazione definitiva dei "Lavori di elettrificazione delle banchine del Molo dei Bersaglieri del Porto di Trieste – Prog. AdSPMAO n. 1908". Più specificatamente, l'Appaltatore si atterrà alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara e nei relativi allegati.

In particolare, per l'esecuzione dell'incarico, come dichiarato in fase di gara, sarà costituito il seguente gruppo di lavoro, al quale saranno preposti i seguenti

professionisti:

-per la progettazione ____: _____, nato a _____ il _____, iscritto all'Ordine _____ della Provincia di _____ al n. _____,

L'esecuzione del servizio è subordinata all'osservanza piena ed incondizionata di quanto previsto nel presente atto.

Articolo 3 - Prestazioni inerenti l'incarico

L'Appaltatore nell'espletamento delle prestazioni di seguito indicate resta obbligato alla rigorosa osservanza delle norme tecniche di settore vigenti, del D.Lgs. 50/2016, delle norme del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti.

L'espletamento dell'incarico verrà comunque eseguito nel rispetto delle norme di cui articoli 2222 e seguenti del codice civile e della deontologia professionale, ossequiando tutti gli adempimenti nessuno escluso attribuiti allo specifico ruolo funzionale dalle leggi e regolamenti vigenti in materia e specificatamente di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri.

Le prestazioni oggetto di affidamento si sostanziano essenzialmente in:

- redazione del Progetto definitivo: La progettazione sarà articolata in un'unica fase (il PD) che sarà posto a base di gara dall'Amministrazione. La progettazione essere sviluppata secondo quanto disposto dall'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e dagli artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010 (per quanto vigenti) comprensivo dell'aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC e il capitolato prestazionale, nonché dalle indicazioni che saranno contenute nell'emanando regolamento ex artt. 23, comma 3 e 216, comma 27-octies del D. Lgs. 50/2016 sui contenuti dei livelli progettuali.

Devono intendersi comprese tutte le prestazioni accessorie per dare compiuti e approvabili il progetto definitivo. Tra queste, a titolo esemplificativo ma non

esaustivo: tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla-osta e gli assensi comunque denominati che devono essere richiesti ed ottenuti per poter appaltare i lavori; la predisposizione di tutta la documentazione necessaria all'acquisizione di dette autorizzazioni, pareri, nulla-osta e assensi; la partecipazione a tutti gli incontri necessari per illustrare e/o concertare le opere da progettare con gli enti ed organi tutori e/o controllori interni ed esterni all'Autorità per ottenere dette autorizzazioni, pareri, nulla-osta e assensi; l'acquisizione dal catasto dei singoli gestori di tutti i dati relativi ai sottoservizi esistenti o previsti o comunque potenzialmente interferenti nell'area interessata dalle opere da realizzare, con la relativa posizione plano-altimetrica e le relative caratteristiche tecniche

- sintesi del progetto in lingua inglese e presentazione: l'appaltatore dovrà predisporre una sintesi del progetto in lingua inglese (max 5 fogli A4) e una presentazione dello stesso (minimo 10 slides) in formato "Powerpoint".

Articolo 4 – Modalità operative

L'appaltatore dovrà sostenere ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni richieste. Egli resterà organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Autorità e dovrà eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Autorità medesima, con l'obbligo di non interferire con il funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

Oltre a quanto dettagliato nel Capitolato speciale, l'Appaltatore è in ogni caso obbligato senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle

operazioni svolte e sulle metodologie adottate, a semplice richiesta del Responsabile unico del procedimento (RUP). Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che dovessero verificarsi nella esecuzione del contratto e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall'incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse.

Nell'espletamento dell'incarico l'Appaltatore potrà avvalersi di collaboratori e coadiutori, nei limiti e secondo quanto indicato in sede di offerta, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi dell'Autorità.

Della nomina dei collaboratori e coadiutori di cui sopra, l'Appaltatore è tenuto a dare preventiva comunicazione all' Autorità per l'espressione del relativo gradimento. L'Autorità può, in ogni momento, chiedere all' Appaltatore l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori e coadiutori, senza obbligo di motivazione.

Articolo 5 – Modifiche ai progetti

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendesse necessaria la predisposizione di varianti al progetto appaltato, l'Appaltatore ne dovrà essere data immediata comunicazione al RUP a mezzo di circostanziata e dettagliata relazione contenente tutti gli elementi necessari per la valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa delle variazioni progettuali.

Nella eventualità che l'Autorità concordi ovvero ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto appaltato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di predisporre le necessarie perizie di variante, per le quali avrà diritto ai compensi

spettanti ai sensi di quanto previsto nel presente contratto.

Articolo 6 - Durata

L'incarico ha una durata di 90 (novanta) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla formale comunicazione di avvio da parte del RUP. Si conviene che la fase progettuale si intenderà conclusa con l'approvazione definitiva dei relativi elaborati progettuali da parte dell'Autorità.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 7 - Compensi

Il compenso contrattuale è pari ad Euro _____ così come derivante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara sull'importo a base d'asta, compresi rimborso spese e compensi accessori, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

Il ribasso offerto in sede di gara è applicato all'onorario professionale e alle spese nonché ai compensi accessori. La stessa percentuale di ribasso sarà applicata anche all'onorario professionale per le altre eventuali prestazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione del contratto ed in particolare per la redazione delle eventuali perizie di variante.

I compensi saranno corrisposti all'Appaltatore nei termini di legge dalla presentazione di fattura, accertata la regolarità delle prestazioni.

Le fatture in formato elettronico (Codice Univoco Ufficio UFEHCX – Codice iPA APTri) dovranno l'oggetto della prestazione, il numero _____ di progetto, l'impegno di spesa n. _____, il Codice Identificativo Gara (CIG) n. 85011223CD, i Codici Unici Progetto (CUP) J96C18001050002 – C91H20000100002 ed il numero di conto corrente dedicato su cui accreditare

il pagamento. _____ ha comunicato il codice IBAN IT_____ di _____.

Al riguardo, l'Appaltatore si obbliga a notificare tempestivamente all'Autorità qualsiasi variazione al riguardo. In difetto, nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'Autorità per pagamenti a persone non più delegate ad operare sul conto dell'appaltatore.

La liquidazione dei pagamenti sarà obbligatoriamente subordinata all'ottenimento da parte dell'Autorità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) INPS – INAIL, in corso di validità, rilasciato dagli Enti competenti nei confronti delle imprese raggruppate.

Il contratto verrà risolto di diritto nella eventualità che le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. ovvero di altre modalità idonee per legge a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

I pagamenti saranno effettuati previa verifica dell'assenza di un qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ovvero dello stato e della misura delle somme eventualmente dovute. L'eventuale presenza di debiti in misura almeno pari a cinquemila Euro, I.V.A. compresa, comporterà la sospensione del pagamento della somma dovuta fino alla concorrenza del debito rilevato, con le modalità di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

In caso di ritardato pagamento, dal giorno successivo alla scadenza decorreranno automaticamente gli interessi legali di mora, in misura di legge, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di

assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'Appaltatore e l'interessato, le cui competenze saranno a totale carico e spesa del primo. Nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel presente articolo.

Nessun compenso o indennizzo per i titoli relativi alla fase esecutiva di cui al presente articolo spetterà all'Appaltatore nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque iniziati.

L'entità definitiva dell'onorario spettante all'Appaltatore sarà determinata a consuntivo sulla scorta delle risultanze delle varie fasi prestazionali ed in relazione alle classi e categorie delle opere effettivamente progettate ed eseguite, ferma restando l'impostazione di calcolo di cui allo schema di parcella posta a base di gara e l'applicazione dello sconto offerto in sede di gara.

Eventuali modifiche o varianti redatte in fase esecutiva saranno compensate a termine di parcella applicando lo sconto offerto in fase di gara. In particolare, per l'eventuale redazione degli elaborati relativi a perizie che modificano soltanto le quantità dei lavori originariamente previsti e non comportano variazioni progettuali, il loro importo è da sommare a quello del progetto originario (importo di progetto originario più importi positivi e meno importi negativi), e sull'importo totale così determinato sarà computato l'onorario dal quale dovrà essere detratto il compenso relativo alla progettazione originaria. Per l'eventuale redazione di elaborati relativi a perizie che comportino aggiunte e/o modifiche al progetto originario (nuove opere con applicazione di prezzi di progetto e/o di nuovi prezzi) sarà corrisposto sull'importo lordo delle nuove opere oggetto della perizia stessa (somme in più) l'onorario relativo alle prestazioni di progettazione realmente eseguite dall'Appaltatore nella misura

della percentuale a detto importo afferente.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto con le seguenti modalità:

- acconto, pari al 60% (sessanta per cento) del corrispettivo al deposito degli elaborati progettuali per essere sottoposti al processo autorizzativo/approvativo da parte degli enti preposti e al processo di verifica/validazione;
- saldo, pari al 40% (quaranta per cento) del corrispettivo all'approvazione definitiva degli elaborati progettuali da parte della stazione appaltante.

In caso di contestazione in ordine a entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte oggetto di contestazione.

L'Appaltatore non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi.

Qualora, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere con l'esecuzione di tutte le opere previste, il corrispettivo spettante sarà calcolato detraendo gli importi corrispondenti ai lavori da non eseguire, fatte salve le prestazioni relative alla progettazione definitiva e a quella esecutiva già espletate.

Articolo 8 - Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice e del decreto Rilancio (d.l. 19 maggio 2020, n. 34 conv. in legge 17 luglio 2020, n. 77), sul valore del contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30% da corrispondere all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio del servizio.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'importo della garanzia di cui sopra viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del servizio, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Autorità.

L'appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione del servizio non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Autorità provvederà al recupero dell'anticipazione, fino al raggiungimento dell'importo totale della stessa, su ciascun certificato di pagamento.

Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della eventuale propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 10 – Ritardi e penali

Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto le penali di cui all'art.12 del Capitolato speciale.

Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni

non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato speciale, potrà essere applicata una penale variabile tra lo 0,3‰ (zerovirgolatremille) e l'1‰ (unopermille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

Dette penali non possono comunque superare complessivamente il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l'Autorità ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Autorità provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Le suddette penali non esimono l'Appaltatore dal rispondere di eventuali ulteriori danni.

Articolo 11 – Risoluzione e recesso

Costituiscono ipotesi di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell'Appaltatore, le ipotesi di seguito elencate:

a) gli obblighi previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti” dell'Autorità;

- b) raggiungimento, accertato dal RUP, del 10% (dieci per cento) previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- c) intervenuta mancanza, nei confronti dell'Appaltatore, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste nell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;
- d) cessione, da parte dell'Appaltatore, del contratto, senza la preventiva autorizzazione della stazione appaltante (al di fuori dei casi di cui all'art. 106, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016);
- e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'incarico;
- f) inadempienza accertata, da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, c. 9-bis, della L. 136/2010;
- g) inadempienza accertata, da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- h) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'appalto;
- i) quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- j) quando l'Appaltatore modificasse la composizione del gruppo di progettazione indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell'Appaltatore stesso o da questi non prevedibili;
- k) quando l'Appaltatore non sostituisse i componenti del gruppo di

progettazione, qualora ciò sia richiesto dalla stazione appaltante;

- l) quando l'Appaltatore accumulasse un ritardo globale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi nell'espletamento di una delle prestazioni richieste;
- m) quando l'Appaltatore che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla stazione appaltante;
- n) quando l'Appaltatore perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;
- o) quando si verificassero gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
- p) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;
- q) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato speciale, anche se non richiamati nel presente articolo.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, ha l'obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'Appaltatore, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto, saranno contestate all'Appaltatore dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Appaltatore deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni

giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora la stazione appaltante non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Contestualmente alla risoluzione del contratto la stazione appaltante procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante, fermo restando quanto previsto dall'art. 92, c. 4, del D.Lgs. 159/2011, si riserva la facoltà di dichiarare esaurito l'incarico e di recedere dal rapporto instauratosi con l'Appaltatore, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest'ultimo.

Ai sensi dell'articolo 109 del Codice, l'Autorità ha il diritto, a suo insindacabile

giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC.

Dalla data di efficacia del recesso dell'Autorità, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Autorità.

In caso di recesso dell'Autorità, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo contrattuale dei servizi non eseguiti, escluso ogni altro compenso.

Articolo 12 – Cessione del contratto e dei crediti

Fatte salve le vicende soggettive dell'Appaltatore disciplinate all'articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'articolo 106, comma 13, del Codice. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG ed il CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG e il CUP.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il

presente contratto si intende risolto di diritto.

Articolo 13 – Subappalto

Si richiamano le disposizioni contenute nell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016. Si richiama altresì il disposto di cui all'articolo 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 in base al quale l'Appaltatore non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Articolo 14 – Garanzie

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente atto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia rilasciata da _____ n. _____ di data _____ dell'importo di € _____ (_____), resa ai sensi dell'articolo 103 del Codice, in favore dell'Autorità.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Autorità, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata nelle modalità e nei termini previsti dall'articolo 103, commi 5 e 6, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Codice, l'Autorità avrà il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto

dall'Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, nonché per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione contrattuale disposta in danno dell'operatore economico.

L'Autorità potrà richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione verrà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'impresa.

Le parti danno atto che, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Dlgs. 50/2016, l'Appaltatore ha stipulato la polizza di assicurazione n. _____ rilasciata in data _____ dalla Compagnia di assicurazione _____ ai fini della copertura assicurativa della responsabilità civile professionale nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento.

Tale polizza copre la responsabilità professionale del progettista per i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione degli elaborati che abbiano determinato a carico dell' Autorità nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il novero degli assicurati dovrà espressamente comprendere, oltre ai progettisti, tutti i soggetti componenti l'eventuale raggruppamento temporaneo, con puntuale elencazione dei medesimi.

La polizza dovrà prevedere espressamente l'impegno della compagnia di assicurazione di:

a) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e

delle garanzie prestate, se non con il consenso della stazione appaltante;

b) comunicare alla stazione appaltante, a mezzo PEC, all'indirizzo pec@cert.porto.trieste.it, l'eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione, impegnandosi altresì a mantenere in vigore la copertura per 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della stazione appaltante, che si riserva la facoltà di subentrare nella contraenza delle polizze;

c) resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno a indirizzare l'avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente alla stazione appaltante, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

Qualora l'Appaltatore disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui al presente comma corredando le medesime di appendice che riporti gli impegni di cui ai punti a), b) e c) che precedono.

Articolo 15 – Proprietà degli elaborati

Ogni elaborato progettuale prodotto dall'Appaltatore è da ritenersi di proprietà piena ed assoluta della a, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che da parte del Appaltatore incaricato possano essere sollevate eccezioni di sorta.

Articolo 16 – Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore solleva la Autorità da ogni eventuale responsabilità penale e

civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Autorità, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

L'Autorità, infine, si considera sollevata da ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni alle opere, alle persone ed alle cose in conseguenza dell'esecuzione del servizio affidato, nonché per le eventuali inadempienze degli obblighi fiscali posti a carico dell'Appaltatore.

Articolo 17 - Intesa per la legalità

L'Appaltatore ha dichiarato di avere esatta conoscenza dei disposti delle leggi in materia di lotta alla criminalità organizzata e subaffidamento e pertanto si impegna, per quanto di sua competenza, all'osservanza ed al rispetto delle predette leggi.

L'Appaltatore ha dichiarato di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'Intesa per la legalità tra l'Autorità e la Prefettura - U.T.G. di Trieste, firmata in data 5 luglio 2019, impegnandosi ad accettare ed applicare le relative disposizioni.

L'Appaltatore si impegna comunicare all'Autorità l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento in relazione a contratti e sub-contratti, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva agli organi competenti di tentativi di concussione, ovvero di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di

personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere), che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, ovvero ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa o soggetti aventi potere decisionale nell'impresa, variamente denominati, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 – bis, 416-ter del codice penale e quelli elencati nell'art. 51, comma 3-bis c.p.p.;

L'Appaltatore ha dichiarato di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere rilasciate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni antimafia interdittive di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.. Il medesimo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. In tale ipotesi, a carico dell'impresa oggetto della informativa interdittiva sarà

applicata a che una penale nella misura del 10% del valore del contratto, fatte salve le utilità conseguite, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

L'Appaltatore ha dichiarato di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

L'Appaltatore ha dichiarato di conoscere la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata.

L'Appaltatore ha dichiarato di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui all'Intesa, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 50% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in

relazione alla prima erogazione utile. L'impresa dichiara altresì di impegnarsi a richiedere analoga clausola nei contratti di subappalto e di subcon-tratto che la medesima andrà a stipulare.

L'Autorità si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.d., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria, sia stata disposta successivamente alla stipula del contratto oppure successivamente all'inizio dell'appalto o concessione o locazione, misura cautelare ai sensi dell'art. 321 c.p. in relazione ai delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 – bis, 416-ter del codice penale e quelli elencati nell'art. 51, comma 3-bis c.p.p.

Articolo 18 – Codice di comportamento

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nel Codice di comportamento dei dipendenti adottato dall'Autorità.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le Parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per l'Autorità.

Articolo 19 – Spese contrattuali

Sono a carico _____ le spese di bollatura virtuale del presente atto e la sua eventuale registrazione in caso d'uso nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, con esclusione dell'I.V.A. che, se dovuta, rimarrà a carico dell'Autorità.

Le prestazioni oggetto del presente contratto non sono imponibili IVA, rientrando in quanto previsto all'art. 9, comma 1, punto 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i..

Articolo 20 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal decreto legislativo n. 196/2003 e seguenti modifiche ed integrazioni e dal Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

L'Appaltatore acconsente, per sé e per tutti gli eventuali subappaltatori e/o sub-contraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell'ambito delle attività dell'Autorità, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Autorità.

L'Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Autorità.

Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Articolo 21 – Definizione delle controversie

Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere tra le parti sarà, in via esclusiva, quello di Trieste. È escluso in ogni caso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 22 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le Parti faranno riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal d.m. 17 giugno 2016, dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti non abrogate, dal Decreto ministeriale 17 giugno 2016, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla normativa vigente in materia di appalti e servizi attinenti l'ingegneria e di lavoro intellettuale, in quanto applicabile.

=====

=====

Il presente atto è stato redatto mediante l'utilizzo degli strumenti informatici ed è da registrare soltanto in caso d'uso ai sensi dell'articolo 10 – Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto a video, approvato e sottoscritto dalle Parti con modalità di firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere s) ed f) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), conformemente a quanto disposto dall'articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50/2016, il presente atto contiene due inserzioni allegate richiamate nel suo contesto, e consta a video di numero _____ facciate intere e fino qui della _____, oltre alle firme sottostanti.

Trieste, _____

Il legale rappresentante

(firmato digitalmente)

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale – Porti di Trieste e

Monfalcone

Il Segretario Generale

dott. Mario Sommariva

(firmato digitalmente)